

COMUNE DI BROLO
(Area Metropolitana Di Messina)

REGOLAMENTO COMUNALE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 71 DEL 14.12.2023

INDICE:

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	pag. 2
2. ISTITUZIONE – PRESUPPOSTO – DESTINAZIONE.....	pag. 2
3. SOGGETTO PASSIVO	pag. 2
4. SOGGETTO RESPONSABILE DEL PAGAMENTO	pag. 2
5. MISURA DELL’IMPOSTA	pag. 3
6. ESENZIONI	pag. 3
7. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA	pag. 4
8. VERSAMENTO DELL’IMPOSTA	pag. 5
9. CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA	pag. 6
10. SANZIONI	pag. 6
11. RISCOSSIONE COATTIVA	pag. 6
12. RIMBORSI	pag. 7
13. CONTENZIOSO	pag. 7
14. PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO	pag. 7
15. ENTRATA IN VIGORE	pag. 7

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011 n° 23. *"Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"* e ss.mm.ii.

2. ISTITUZIONE – PRESUPPOSTO – DESTINAZIONE

1. È istituita nel territorio comunale l'imposta di soggiorno.
2. Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive, che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate sul territorio comunale. Rientrano nel presupposto d'imposta anche i campeggi, gli alloggi ammobiliati locati, in tutto o in parte, per uso turistico e gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del Decreto - legge 24 aprile 2017, n.50. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extralberghiere come individuate dalla normativa
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e di promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei servizi pubblici locali.

3. SOGGETTO PASSIVO

1. Il soggetto passivo è chi pernotta nelle strutture di cui al comma 2 dell'articolo 2, e non risulta residente nel Comune di Brolo.

4. SOGGETTO RESPONSABILE DEL PAGAMENTO

1. Sono soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture di cui al comma 2 dell'articolo 2.

5. MISURA DELL'IMPOSTA

1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture;
2. La misura dell'imposta è determinata annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera f), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e può prevedere tariffe differenziate sulla base della stagionalità. Qualora il provvedimento non venga adottato si intendono confermate quelle approvate nell'anno precedente.
3. Per *"alta stagione"* si intende il periodo che va dal *"01.05 al 30.09"* mentre per *"bassa stagione"* il periodo che va dal *"01.10 al 30.04"*;

6. ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta di soggiorno:
 - a. Tutti i minori fino al decimo anno di età,
 - b. Coloro che assistono degenti ricoverati in strutture sanitarie, in ragione di un solo accompagnatore;
 - c. Entrambi i genitori di minori degenti ricoverati in strutture sanitarie;
 - d. Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco che soggiornino per esigenze di servizio;
 - e. Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestino attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo in gruppi di almeno venticinque partecipanti.
 - f. Le persone riconosciute "diversamente abili" ai sensi delle normative vigenti in materia.
2. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti.
3. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b), c) e d), è subordinata al rilascio al gestore della struttura, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 2000 e successive modificazioni, relativa alla spettanza dell'esenzione.

7. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il soggetto Responsabile del pagamento, come individuato al precedente art. 4 è tenuto a:
 - a) registrare le proprie strutture in concomitanza con l'inizio dell'attività, richiedendo le credenziali di accesso al portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune. Analogamente devono essere comunicate eventuali variazioni significative ai fini della gestione dell'imposta (quali subentri, cambio di gestore/dichiaranti, classificazione della struttura);
 - b) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, istituendo a tal fine appositi spazi nella struttura e sui canali utilizzati dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online;
 - c) trasmettere al Comune — per ciascuna struttura gestita la dichiarazione annuale, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;
 - d) predisporre e conservare la documentazione prevista all'art. 6;
 - e) raccogliere e gestire le dichiarazioni;
 - f) effettuare il versamento al Comune di Brolo dell'imposta di soggiorno con cadenza

bimestrale nei termini e mediante le modalità previsti dall'art. 8 del presente regolamento, documentando la definizione dell'importo, il numero di ospiti soggetti ad imposta, il numero di pernottamenti, le esenzioni e il numero CRO in caso di pagamento mediante bonifico bancario (Modello A). La comunicazione (Modello A) deve essere presentata anche in caso di assenza di pernottamenti imponibili. La comunicazione deve essere trasmessa al Servizio Tributario del Comune di Brolo entro i termini di cui sopra.

2. I soggetti di cui all'art. 4, relativamente all'imposta di soggiorno, fino a quando non vi sarà l'emanazione a livello nazionale di una norma che affermi il contrario, sono qualificabili come "agenti contabili" e pertanto sottoposti al controllo giurisdizionale della Corte dei conti. Essi sono tenuti, perciò, a rendere il conto della propria gestione, trasmettendo al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno il conto della gestione nelle forme di legge (Modello 21).
3. Per l'elaborazione di tale modello è messo a disposizione delle strutture, gratuitamente dal Comune stesso, un apposito software.

8. VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti che pernottano nelle strutture corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza della somma riscossa, o secondo le modalità previste dai portali telematici.
2. Il gestore della struttura effettua bimestralmente il versamento al Comune di Brolo dell'imposta di soggiorno dovuta, entro i seguenti termini:

Bimestre	Scadenza del versamento
Gennaio - Febbraio	5 Marzo
Marzo - Aprile	5 Maggio
Maggio - Giugno	5 Luglio
Luglio - Agosto	5 Settembre
Settembre - Ottobre	5 Novembre
Novembre - Dicembre	5 Gennaio

Il versamento è effettuato esclusivamente con la seguente modalità:

pagamento mediante Bonifico bancario oppure utilizzando la piattaforma PAGO PA direttamente sul sito istituzionale <http://www.comune.brolo.me.it/> e utilizzando la voce varie;

9. CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il Comune effettua il controllo sull'ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 8, con criteri di verifica a campione, mediante il Corpo di Polizia Municipale (legge n. 248 del 2 dicembre 2005 e s.m.i.) anche in collaborazione con la Guardia di Finanza.
2. La Polizia Municipale nell'espletamento delle funzioni di controllo potrà acquisire atti e documenti presso la struttura inerenti alla dichiarazione di cui all'art. 5 e ai versamenti dell'imposta effettuati. I controlli verranno effettuati utilizzando tutti gli strumenti previsti dalle normative vigenti al fine del recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al comune.
3. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale.

10. SANZIONI

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, 472 e 473.
3. Per ritardato, parziale o omesso versamento dell'imposta, si applica la sanzione pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Lgs. n. 472 del 1997.
4. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto
Le violazioni al presente regolamento, diverse da quelle descritte ai commi precedenti, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267, compresa tra il minimo di euro 25,00 ed il massimo di euro 500,00. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24.11.1981 n° 689.

11. ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 161 a 171 della Legge n. 296/2006.
2. Le somme accertate dall'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

12. RIMBORSI

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle scadenze successive. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento successivo ai fini della preventiva autorizzazione.
2. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 12,00.

13. CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

14. PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15, recepito dall'art. 25 della Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

15. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione.